

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012 ED AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 74/2014

Ordinanza n. 14 del 15 maggio 2017

Differimento dei termini per l'esecuzione degli interventi di ripristino degli immobili ad uso abitativo che hanno subito, in conseguenza degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e delle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, danni eccedenti l'importo di € 85.000,00.

VISTO il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 e recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali", con il quale si autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza terremoto ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi previsti limitatamente ai comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati:

- dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 ed individuati dall'art. 3 del decreto-legge n. 4/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014;
- dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 ed individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del 27 maggio 2013;
- dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente ai comuni per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L. n. 225/1992; per tale evento lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 2014;

VISTO il comma 9-sexies dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 (decreto "Sblocca Italia"), inserito dalla relativa legge di conversione n. 164 del 11 novembre 2014, che stabilisce l'applicabilità dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74/2014 anche ai Comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013,

essendo stato rimosso per disguidi tecnici nella relativa legge di conversione n. 93/2014 il riferimento che il decreto-legge n. 74/2014 faceva anche a tale provincia;

EVIDENZIATO che il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato D.L. 12 maggio 2014 n. 74, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, alla copertura degli oneri per contributi ai soggetti privati danneggiati dagli eventi in parola e per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie; ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico che abbiano subito danni a seguito di tali eventi;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato D.L. 12 maggio 2014 n. 74, stabilisce, sulla base dei danni verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, definendo a tal fine i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dalla stesso Commissario delegato e nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5 del medesimo articolo 1;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato D.L. 12 maggio 2014 n. 74, può avvalersi, per la realizzazione degli interventi e delle attività emergenziali, dei Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi e dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, e del Presidente e dell'amministrazione della Provincia di Modena per quanto riguarda gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza commissariale **n. 2 del 5 giugno 2014** "Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena" come modificata dall'ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014;
- l'ordinanza commissariale **n. 14 del 14 novembre 2014** "Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in Provincia di Modena";

- l'ordinanza commissariale **n. 3 del 13 marzo 2015** "Approvazione della Direttiva disciplinante i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena ed agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 8, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014";
- l'ordinanza Commissariale **n. 3 del 28 aprile 2016** "Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 14 del 14 novembre 2014 e per i danni alle unità immobiliari destinate all'uso abitativo ed in corso di costruzione o ristrutturazione alla data della tromba d'aria del 30 aprile 2014, della tromba d'aria del 3 maggio 2013 e degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 equiparate alle abitazioni secondarie";

EVIDENZIATO che le direttive approvate con le richiamate ordinanze commissariali n. 3/2015 e n. 3/2016 - per l'attuazione degli articoli delle ordinanze commissariali n. 2/2014 e ss.mm., e n. 14/2014, ivi rispettivamente indicati - hanno disciplinato alcune fattispecie, tra le quali, per quanto qui rileva, quella concernente gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo i cui danni eccedano l'importo di € 85.000,00, fissando, per l'esecuzione degli stessi:

- il termine del 30 aprile 2016, prorogabile di sei mesi dal Comune (ordinanza n. 3/2015);
- il termine del 31 maggio 2017, prorogabile di sei mesi dal Comune (ordinanza n. 3/2016);

PRESO ATTO di quanto rappresentato da taluni Comuni e di quanto formalmente richiesto dal Comune di Argelato circa la necessità di prevedere un differimento dei termini fissati dalle ordinanze commissariali n. 3/2015 e n. 3/2016 per l'esecuzione degli interventi sugli immobili in questione, per la complessità tecnica che li contraddistingue in ragione della gravità dei danni verificatisi che, in taluni casi, si sono rivelati distruttivi, con coperture divelte e crolli di strutture portanti;

RITENUTO, per le ragioni suddette, di differire i termini come sopra specificati, allineandone la scadenza e fissando pertanto, in quanto valutato congruo, al 31 dicembre 2018, il nuovo ed unico termine per l'esecuzione degli interventi sugli immobili ad uso abitativo con danni eccedenti l'importo di € 85.000,00, ammessi a contributo dai Comuni interessati all'esito dell'istruttoria della relativa domanda ai sensi delle citate ordinanze

commissariali n. 3/2015 e n. 3/2016, nonché per la presentazione a questi ultimi della documentazione, fiscalmente valida, comprovante la spesa sostenuta;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e successive modifiche;

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono richiamate:

1. di differire i termini di cui alle ordinanze commissariali n. 3/2015 e n. 3/2016, fissando al 31 dicembre 2018 il nuovo ed unico termine per l'esecuzione degli interventi sugli immobili ad uso abitativo che, in conseguenza degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e delle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, hanno subito danni eccedenti l'importo di € 85.000,00, ed ammessi a contributo all'esito dell'istruttoria della relativa domanda espletata dai Comuni interessati ai sensi delle suddette ordinanze commissariali nonché per la presentazione a questi ultimi della documentazione, fiscalmente valida, comprovante la spesa sostenuta.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)